

REPUBBLICA ITALIANA

Contratto

per l'affidamento di servizio sostitutivo di mensa a mezzo di buoni pasto cartacei

(CIG 7587669689)

Il Dott. Salvatore Pirrone, nato a Catania il 01/10/1969 nella sua qualità di Direttore Generale dell'Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro, in rappresentanza della Agenzia medesima, codice fiscale 97889240582, nel contesto del presente atto indicata per brevità anche solo come “ANPAL” o “Agenzia”

- da una parte -

e la Sig.ra Rosalba Buglione, Commerciale Pubblica Amministrazione, nata a Bologna il 13/11/1954 nella sua qualità di Procuratore Speciale della Società emittente Day Ristoservice S.p.A. giusta procura rilasciata dal Notaio Dott. Federico Rossi in data 19.10.2016 rep. n. 77338, con sede in Bologna, Via Trattati Comunitari Europei 1957-200 n. 11, partita IVA n. 03543000370, nel contesto del presente atto indicata anche solo come “Società”

- dall'altra parte -

PREMESSO

- che la scrivente Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro è tenuta ad assicurare ai propri dipendenti un idoneo servizio sostitutivo di mensa mediante erogazione di buoni pasto;
- che a questo effetto, in data 27.02.2017, la scrivente Agenzia ha aderito a Convenzione quadro CONSIP avente ad oggetto la fornitura del servizio sostitutivo di mensa, mediante buoni pasto cartacei, denominata “Buoni Pasto 7”, Lotto n. 3;
- che in data 13.07.2018 Consip spa ha pubblicato sul proprio sito internet apposita comunicazione con la quale dava notizia di aver provveduto a risolvere la Convenzione “Buoni pasto 7”, Lotto n. 3, con il fornitore affidatario Qui Group spa, a causa di acclerate inadempienze di quest'ultimo;
- che, in conseguenza di tale risoluzione contrattuale e comunque autonomamente in ragione di ripetute inadempienze contrattuali direttamente verificate, la scrivente Agenzia, con comunicazione inviata al detto fornitore in data 26.07.2018, ha provveduto ad esercitare recesso per giusta causa, con effetto immediato, dal contratto attuativo stipulato con la suddetta Società;

- che ricorre quindi per la scrivente Agenzia la necessità di dotarsi di apposito servizio di erogazione di buoni pasto per i propri dipendenti aventi diritto, in sostituzione del precedente servizio come sopra cessato;
- che non è ad oggi disponibile, ad uso della scrivente Agenzia, Convenzione quadro CONSIP avente ad oggetto la fornitura del servizio di cui trattasi (buoni pasto cartacei od elettronici);
- che ANPAL ha necessità di provvedere in via d'urgenza all'approvvigionamento della fornitura dei buoni pasto per il periodo necessario affinché la CONSIP renda effettivamente disponibili nuovi strumenti di acquisto o negoziazione utili per la copertura a regime del fabbisogno di cui trattasi;
- che l'urgenza indifferibile di provvedere (anche tenuto conto della non spendibilità dei buoni pasto pregressi) e la complessità delle procedure relative rende non praticabile, nel brevissimo termine, l'esperimento di autonoma procedura concorrenziale per la selezione di nuovo fornitore del servizio detto e risulta quindi necessario rivolgersi in via diretta (extra Convenzione) ad Operatore già selezionato da Consip per soddisfare fabbisogno corrispondente, ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c, del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- che la società Day Ristoservice S.p.A., ovvero l'Impresa affidataria del Lotto accessorio n. 7 (ora esaurito) della Convenzione "Buoni Pasto 7", risulta essere l'Operatore maggiormente idoneo allo scopo, in quanto già contrattualmente impegnata (sulla base della Convenzione con Consip) a mantenere una rete di esercizi commerciali utile a soddisfare le esigenze della scrivente Agenzia;
- che, contattata per le vie brevi, la società Day Ristoservice S.p.A. ha manifestato la propria disponibilità a rendere il servizio di cui trattasi;

Tanto premesso, le suddette parti, convengono e stipulano quanto segue:

ARTICOLO 1

NORME REGOLATRICI

L'esecuzione del presente contratto è regolata:

- dalle clausole del presente atto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Agenzia e la Società;
- dalle disposizioni tutte, qui richiamate o anche non qui richiamate, vevoli per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7", fatto salvo quanto nel presente atto diversamente stabilito o quanto comunque non applicabile per la mancata

partecipazione alla presente operazione della Consip s.p.a., tenuto conto comunque di quanto stabilito al successivo art. 2;

- dalle norme applicabili in materia di contratti delle Agenzie Pubbliche ed in particolare dalle disposizioni contenute nel Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 7 giugno 2017, n. 122;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative già emanate o che verranno emanate in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate.

ARTICOLO 2

OGGETTO DEL CONTRATTO

In base al presente contratto, la Società si impegna a fornire un servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di ANPAL, a mezzo di erogazione di buoni pasto cartacei “a valore”, secondo la definizione di questi ultimi fornite nella Convenzione Consip “Buoni Pasto 7”, per un valore facciale unitario, interamente spendibile, pari a 7 (sette) euro.

Il numero dei dipendenti ANPAL attualmente aventi diritto a fruire di detto servizio è pari a n. 187 unità, per un quantitativo complessivo di buoni pasto da erogarsi stabilito in n. 20.000.

L'erogazione di tale servizio seguirà le regole tutte già stabilite per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip “Buoni Pasto 7” (buoni “a valore”), fatto salvo solamente quanto nel presente atto diversamente stabilito.

In quanto Consip s.p.a. rimane necessariamente estranea al rapporto costituito con il presente atto, ogni funzione assegnata alla medesima nell'ambito della Convenzione Buoni Pasto 7 è espressamente riassegnata ad ANPAL.

ARTICOLO 3

DURATA DEL RAPPORTO E DIRITTO DI RECESSO

Il contratto in affidamento avrà decorrenza e sarà eseguibile dal giorno successivo alla comunicazione alla Società della intervenuta approvazione del contratto stesso. La fornitura di n. 20.000 buoni pasto dovrà comunque garantire la copertura del periodo che va dal 1.6.2018 sino al 31.12.2018.

L'Agenzia tuttavia potrà comunque recedere o dichiarare risolto il presente contratto, con preavviso minimo di giorni 20, qualora, in corso di esecuzione, dovesse sopravvenire la disponibilità di Convenzione CONSIP per servizi corrispondenti e tariffe unitarie inferiori, fatto salvo il diritto della Società alla liquidazione del corrispettivo relativo ai buoni pasto già emessi sulla base di apposito ordinativo di ANPAL.

ARTICOLO 4

MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI

La Società si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute o richiamate nel presente contratto, con particolare riferimento alle condizioni stabilite per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7" (buoni cd. "a valore").

La Società, in particolare, si obbliga a rendere disponibile una rete di esercizi commerciali convenzionati, presso i quali i buoni in consegna dovranno essere interamente spendibili, conforme ai parametri minimi stabiliti (per numerosità, tipologia ed ubicazione) per la Convenzione sopra menzionata, tenendo presente che il personale ANPAL opera su due sedi distinte e più precisamente:

- quanto a n. 123 unità, nella sede di Via Fornovo 8, Pal. C, Roma, cap 00192;
- quanto a n. 64 unità, nella sede di Corso d'Italia 33, Roma, cap 00198.

A questo effetto, elenco analitico di tali esercizi commerciali dovrà essere reso disponibile ad ANPAL dalla Società (a mezzo PEC da inviarsi all'indirizzo divisione.2@pec.anpal.gov.it) entro e non oltre 7 (sette) giorni dalla sottoscrizione del presente contratto.

L'effettiva consegna dei buoni pasto avverrà in coerenza con i singoli ordinativi che ANPAL andrà ad effettuare, comunque non oltre giorni 7 (sette) dalla ricezione degli ordinativi medesimi (i quali saranno inviati da ANPAL via PEC all'indirizzo dayristoservicespa@legalmail.it).

È in facoltà dell'Agenzia di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto ed a questo effetto la Società si impegna a prestare ogni necessaria collaborazione al riguardo.

La Società si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Agenzia da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza, da parte della Società medesima, delle norme e prescrizioni

tecniche e di sicurezza vigenti.

La Società si obbliga, altresì, a dare immediata comunicazione all'Agenzia di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 5

CORRISPETTIVI E CONSUNTIVAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Il prezzo che ANPAL corrisponderà per ciascun Buono dal valore nominale di 7 euro è stabilito in € 5,84 (Euro cinque/84).

Il corrispettivo massimo di competenza della Società, corrispondente alla consegna di n. 20.000 buoni pasto, è dunque stimato in € 175.000,00 (centosettantacinquemila/00), oltre IVA nella misura di legge (pari al 4%),

La consuntivazione e la fatturazione dei servizi resi, nonché il pagamento dei relativi corrispettivi maturati, previa le verifiche del caso, seguirà le regole già stabilite per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7".

I predetti corrispettivi saranno corrisposti dall'Amministrazione secondo la normativa vigente in materia di contabilità delle Amministrazione medesima. Ciascuna fattura dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal d.lgs. n. 52 del 2004 e dal d.lgs. n. 82 del 2005 (e dai successivi decreti attuativi).

La Società assume espressamente tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, con previsione di risoluzione espressa nei casi previsti al comma 8 dell'art. 3 cit.

La stessa Società si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria eventuale controparte (subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 6

PENALITÀ E RIMEDI CONTRATTUALI IN CASO DI INADEMPIMENTO

Salvo ogni altro rimedio, l'Agenzia applicherà il sistema di penali già stabilito per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7", nonché il sistema di rimedi contrattuali in caso di inadempimento (risoluzione o recesso per giusta causa) sempre ivi

stabilito.

ARTICOLO 7

DEPOSITO CAUZIONALE

Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 2016, a garanzia dell'esatto ed integrale adempimento di tutte le obbligazioni assunte con il presente contratto la Società costituisce un deposito cauzionale di € 17.500,00, pari al 10% del corrispettivo contrattuale massimo stabilito, da valere, secondo i termini di legge, sino al completo assolvimento degli obblighi contrattuali.

La cauzione di cui sopra sarà svincolata dall'Agenzia in conformità alle disposizioni di legge applicabili. In ogni caso la Società è tenuta a reintegrare la cauzione di cui l'Agenzia si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro il termine di venti giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Agenzia medesima. In caso di inadempimento a tale obbligo l'Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 8

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere nella interpretazione ed esecuzione del presente contratto, unico foro competente - con esclusione di ogni rimedio arbitrale - sarà quello di Roma.

ARTICOLO 9

RICHIAMI E NORME INDEROGABILI

Per tutto quanto qui non diversamente regolato valgono, come detto, le condizioni stabilite per i contratti attuativi del Lotto n. 7 della Convenzione Consip "Buoni Pasto 7", ferma restando l'osservanza di eventuali disposizioni non derogabili di legge o regolamento.

ARTICOLO 10

VERIFICHE ANTIMAFIA, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

L'Agenzia fa presente di aver prima d'ora richiesto alla competente Prefettura – tramite accesso al sistema telematico dedicata denominato BDNA - il rilascio, relativamente alla Società delle informazioni antimafia di cui all'art. 91 del d.lgs. n. 159 del 2011.

Le parti si danno quindi reciprocamente atto che il presente contratto viene stipulato, per ragioni di urgenza, prima che sia scaduto il termine di 30 gg. riconosciuto alle Prefetture - UTG per il rilascio delle Informazioni dette e quindi espressamente sotto la condizione risolutiva prevista al comma 3 dell'art. 92 del D. Lgs. n. 159/2011 cit..

Sono a carico della Società tutti gli oneri fiscali, ad eccezione di quelli per i quali sussiste l'obbligo legale di rivalsa, e tutte le spese contrattuali.

A tal fine, la Società espressamente dichiara che le prestazioni di cui al presente atto sono effettuate nell'esercizio di impresa, che trattasi di operazioni imponibili e non esenti dall'IVA, che la Società è tenuta a versare, competendo quindi loro la rivalsa di detta imposta, ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 633.

Al presente contratto, da registrarsi in caso d'uso, con onere a carico della parte che ne avrà dato causa, dovrà applicarsi l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986, n.131.

Il presente contratto è stipulato, ai sensi di legge, in forma elettronica attraverso l'apposizione della firma digitale delle parti.

Questo atto, si compone di sette facciate.

LETTO, CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

per A.N.P.A.L.

Il Direttore generale

per la Società

Il Procuratore